

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per efficientamento energetico riconosciuta anche al genero convivente

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022

[Scopri di più >](#)

Con l'**ordinanza n. 5584**, depositata ieri, 21 febbraio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il **diritto alla detrazione per interventi di efficientamento energetico** a favore di un contribuente che aveva sostenuto delle spese per **lavori effettuati sull'immobile in cui conviveva con la suocera**, pur avendo quest'ultima **trasferito la propria residenza anagrafica prima dell'inizio dei lavori**. Potendo essere attribuito alle risultanze anagrafiche mero **valore presuntivo**, infatti, la detrazione è risultata spettante in qualità di **familiare convivente con il proprietario**.

Un contribuente, avendo ristrutturato un **immobile di proprietà della suocera**, di cui **non risultava possessore né detentore** in mancanza di apposito contratto di locazione o comodato registrato, indicava in dichiarazione le **spese sostenute per l'intervento**, al fine di vedersi riconosciuta la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al **risparmio energetico**.

L'Agenzia delle entrate, a seguito del **controllo formale ex articolo 36 ter D.P.R. 600/1973** disconosceva la detrazione operata, **recuperando dunque la maggiore Irpef dovuta**, oltre interassi e sanzioni.

Il contribuente, rilevando di essere **detentore dell'immobile** a seguito della stipula di un contratto di **comodato immobiliare verbale**, proponeva ricorso. Evidenziava altresì che, **prima dell'inizio dei lavori e al momento dell'inizio dei lavori**, lo stesso **conviveva** con la proprietaria dell'immobile oggetto di interventi (ovvero la suocera).

Dall'altra parte, l'**Agenzia delle entrate** rilevava che il contratto di comodato, **non essendo stato registrato, non era opponibile**, e, in ogni caso, il **contratto di comodato** verbale era stato stipulato tra la madre e la figlia e non con il contribuente. La **suocera**, inoltre, risultava aver **trasferito al propria residenza anagrafica in altro immobile prima dell'inizio dei lavori**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha concluso per il **riconoscimento del diritto della detrazione** in capo al contribuente, in qualità di **familiare convivente del proprietario**.

Giova infatti ricordare che le **risultanze anagrafiche presentano un mero valore presuntivo** e possono essere quindi **superate da una prova contraria**.

Ritenuta provata, quindi, la **convivenza** tra il contribuente e la suocera al momento di inizio dei lavori, deve **pacificamente ritenersi riconosciuta la detrazione in capo al "familiare"**, intendendosi per tali i soggetti individuati dall'[articolo 5 Tuir](#), tra i quali rientrano anche gli affini entro il secondo grado, e, pertanto, anche il **genero contribuente**, affine di primo grado della suocera proprietaria.

La **Corte di Cassazione** ritiene a tal proposito rilevante richiamare un **risalente chiarimento di prassi** ([circolare 121/1998](#)), tra l'altro riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli **eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria**, ma ritenuto comunque analogo alla fattispecie in esame, con il quale è stato chiarito che *"La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese ... A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.* Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il **titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"**, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile. **Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato** nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare".

Successivamente le stesse conclusioni sono state raggiunte dalla [circolare 13/E/2019](#), in materia di **spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde**: *"Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.5.2002 n. 136) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori e non è necessario sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione"*.